

Dott. Sandro Guarnieri  
Dott. Marco Guarnieri  
Dott. Corrado Baldini  
Dott. Paolo Fantuzzi

*A tutti i sigg.ri Clienti  
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati  
Dott.ssa Sara Redeghieri  
Dott.ssa Elisa Cattani  
Dott.ssa Patrizia Carra

Reggio Emilia, li 13 gennaio 2020

## **CIRCOLARE N. 03/2020**

Dott. Paolo Caprari  
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

### **Scadenza/Adempimento**

Avv. Simone Baldini  
Avv. Francesca Palladi

### **Oggetto: imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

#### **NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO**

L'art. 17 del DL 124/2019, modificato in sede di conversione in legge, stabilisce che, nel caso in cui l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche non superi la soglia annua di 1.000,00 euro (la norma non fornisce indicazioni in merito, per la verifica della soglia si dovrebbe far riferimento all'ammontare dell'imposta di bollo versata nell'annualità precedente), il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

**Prima della modifica**, l'art. 6 del DM 17.6.2014 prevedeva che il pagamento dell'imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare fosse effettuato **"entro il giorno 20 del primo mese successivo"**, indipendentemente dalla soglia annua dovuta.

#### **NB - Errata corriqe rispetto alle circolari n. 19/2019 – 32/2019 – 39/2019** **20/01/2020 scadenza per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture del IV trimestre 2019**

Sede legale  
Via Emilia all'Angelo n. 44/B  
42124 Reggio Emilia  
CF 01180810358  
Piva 01180810358

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, i termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per l'anno 2020, rispettivamente nel caso in cui l'importo annuo sia inferiore o superiore a 1.000,00 euro.

Tel. +39 0522 941069  
Fax +39 0522 941885  
Mail [info@sgbstudio.it](mailto:info@sgbstudio.it)  
Web [www.sgbstudio.it](http://www.sgbstudio.it)

<b>Termini versamento imposta di bollo FE – importo annuo inferiore a € 1.000 Anno 2020</b>	
<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Termine per il versamento</b>
I semestre 2020	16/06/2020
II semestre 2020	16/12/2020

<b>Termini versamento imposta di bollo FE – importo annuo superiore a € 1.000 Anno 2020</b>	
<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Termine per il versamento</b>
I trimestre 2020	20/04/2020
II trimestre 2020	20/07/2020
III trimestre 2020	20/10/2020
IV trimestre 2020	20/01/2021

#### **RITARDATO, OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO**

L'art. 17 del DL 124/2019 prevede che, per le fatture inviate a partire dall'01/01/2020 al SdI, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:

- l'importo dovuto;
- la sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo;
- gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

L'Amministrazione finanziaria procederà, alla verifica che le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio a decorrere dall'01/01/2020, sulla base della natura dell'operazione, rechina l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

In assenza di tale annotazione, ove dovuta, l'Amministrazione finanziaria integrerà il documento, determinando il corretto importo del debito gravante sul soggetto passivo.

Nello specifico, la corretta compilazione del file fattura XML nel caso in cui l'operazione debba essere assoggettata a imposta di bollo, prevede che venga valorizzata la sezione "Dati Bollo", e vengano, conseguentemente, compilati:

- il campo "Bollo Virtuale", con l'indicazione dell'assolvimento del tributo ai sensi del DM 17.6.2014;

- 
- il campo “Importo Bollo”, con la valorizzazione dell’importo dovuto (nel caso di specie 2,00 euro ex art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).

I controlli dell’Agenzia dovrebbero, quindi, consistere nella verifica della compilazione della sezione “Dati Bollo” laddove, all’interno del file:

- il campo “Aliquota IVA” sia pari a zero;
- sia indicato un codice natura (N1, N2, ecc.) relativo ad un’operazione per la quale l’IVA non risulti applicabile;
- l’importo fatturato sia superiore a 77,47 euro.

Riscontrata l’assenza dell’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate procede all’integrazione del documento, proponendo al soggetto passivo il corretto importo dovuto.

Se i dati presenti in fattura non sono sufficienti a consentire all’Agenzia delle Entrate di procedere alla verifica e all’integrazione del documento, restano, invece, applicabili le ordinarie regole stabilite dal DPR 642/72 ai fini della riscossione dell’imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.